

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1090

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VANO, BOCCIA Maria Luisa
e DI LELLO FINUOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2006

Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza
dei diritti successori dei figli naturali e dei figli legittimi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire l'eguaglianza dei figli naturali e dei figli legittimi, con specifico riferimento alla materia successoria. In questo settore, infatti, come noto, la disciplina codicistica presenta ancora oggi profili fortemente discriminatori in danno dei figli naturali, così determinando una palese violazione del canone di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di pari dignità sociale della filiazione naturale rispetto a quella legittima, sancito dal terzo comma dell'articolo 30 della Carta costituzionale, secondo cui «la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale». Nonostante infatti la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151), modificando l'articolo 261 del codice civile, abbia sancito espressamente l'eguaglianza dei diritti e delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ai figli naturali ed ai figli legittimi, tuttavia la disciplina codicistica presenta ancora, soprattutto in materia successoria, inammissibili ed illegittime disparità di trattamento in relazione alla posizione dei figli naturali.

Le norme di cui agli articoli 537 e seguenti del codice civile prevedono infatti una disciplina suscettibile di determinare l'esclusione dei figli naturali dalla devoluzione ereditaria, concedendo loro soltanto un mero ristoro economico, preclusivo dell'assunzione della qualità di erede per il figlio naturale.

La norma di cui all'articolo 565 del codice civile, del resto, che non riconosce la sussistenza di un rapporto di parentela tra fratelli nel caso di filiazione naturale, è stata oggetto di numerose sentenze additive ed interpreta-

tive di accoglimento della Consulta, che nel modificarne parzialmente il contenuto ha comunque ribadito l'esclusività della competenza del legislatore in ordine ad un'integrale modifica del testo normativo.

Il carattere improrogabile di una novella legislativa che elimini dalla disciplina codicistica tali disparità di trattamento può peraltro evincersi dalle statuizioni della Corte costituzionale, che già nel 1979 sottolineava il palese contrasto, con i principi di eguaglianza e pari dignità sociale della filiazione naturale rispetto a quella legittima, di «un regime successorio che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali». Nonostante la perentorietà delle statuizioni della Consulta, tuttavia, la disciplina codicistica in materia successoria non è stata ancora interessata da interventi legislativi volti ad affermare i principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei figli naturali, rispetto a quelli legittimi. Ancora oggi, pertanto, i parenti legittimi, sino al sesto grado, prevalgono sui fratelli naturali, per quanto concerne la successione ereditaria.

Ne consegue peraltro che l'esigenza di evitare ai propri figli di subire il trattamento discriminante previsto ad oggi dalla legge rappresenta un fattore di notevole condizionamento delle scelte dei genitori, tale da influenzare i nubendi ed in generale i *partner* delle coppie di fatto, inducendoli a scegliere il matrimonio - che dovrebbe invece costituire, per il tenore degli impegni che comporta, una decisione assolutamente libera ed incondizionata - anche al fine di garantire ai propri figli un trattamento non discriminatorio. Se infatti le coppie possono decidere di scegliere per sé una modalità di convivenza assistita da minori garanzie rispetto a quelle

riconosciute ai coniugi dall'attuale legislazione, incontrano notevoli difficoltà ad assumere una scelta suscettibile di determinare inammissibili pregiudizi nei confronti dei propri figli.

Si consideri del resto l'esigenza di eliminare il trattamento profondamente discriminatorio previsto dalla disciplina di cui all'articolo 580 del codice civile in relazione ai figli naturale non riconoscibili, che di fatto fa scontare a costoro presunte «colpe», per le quali essi stessi non hanno alcuna responsabilità.

È quindi evidente il carattere anacronistico, ingiustificato e fortemente discriminante della disciplina del codice civile in materia di diritti successori dei figli naturali, in palese contrasto con i principi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 30, comma terzo, della Costituzione.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di eliminare tali profili discriminatorii, in ottemperanza ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale

della filiazione naturale rispetto a quella legittima. Inoltre, la normativa proposta nel presente disegno di legge intende recepire legittime e fondate istanze, socialmente condivise. Si pensi infatti che un sondaggio svolto a seguito di un'indagine richiamata peraltro dall'atto Senato n. 2662, del 17 dicembre 2003, ha dimostrato che l'83 per cento degli intervistati è a favore dell'abolizione della facoltà di commutazione prevista dagli articoli 537, 542 e 566 del codice civile, quale unica forma di partecipazione dei figli naturali alla devoluzione ereditaria.

Ciò dimostra, quindi, come il regime di equiparazione dei diritti successori dei figli naturali, rispetto ai figli legittimi, proposto nel presente disegno di legge, rappresenti un'istanza socialmente condivisa, rispondente non soltanto ad un elementare principio di civiltà giuridica e ad esigenze di conformità con le norme costituzionali, ma anche e soprattutto a un dovere etico, che la nostra legislazione dovrebbe riflettere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso»;

b) all'articolo 537, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 542, il terzo comma è abrogato;

d) l'articolo 565 è sostituito dal seguente:

«Art. 565. - (*Categorie di successibili*). - Nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo»;

e) all'articolo 566, il terzo comma è abrogato;

f) l'articolo 573 è sostituito dal seguente:

«Art. 573. - (*Successione dei figli naturali*). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta, quando è stata giudizialmente dichiarata ovvero quando è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279»;

g) gli articoli 578, 579 e 580 sono abrogati.